

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Cargati
Reper n° 20016
in data 24 DIC. 2011

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

CONTRATTO

per copia conforme
L'UFFICIALE ROGANTE
Coll. di Amm.ne Dott.ssa Felicia GRECI

T1255

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta SELEX SISTEMI INTEGRATI S.p.A., con sede legale in Roma, per la "Costituzione del Centro Campione navale per le Unità Navali della classe ORIZZONTE presso MARICENPROG e adeguamento del Tactical Data Link delle Unità Navali classe ORIZZONTE ai nuovi STANAG" per l'importo complessivo di euro 4.667.645,79 (quattromilioneisecentossessantasettemilaseicentoquarantacinque/79).

L'anno duemiladieci, il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me Dott.ssa Felicia Greci, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa, NAVARM autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 16.02.1913 n°89 - modificato dalla legge del 28.11.2005 n°246.

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)

FFu

SONO COMPARSI:

- la Dott.ssa Giorgia FELLI, Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22.01.2009, registrato alla Corte dei Conti in data 07.04.2009, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- Ing. Roberto Maurizio CURIONE nato a Macerata l'8 agosto 1950 in qualità di Procuratore Speciale della Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. - (Codice Fiscale n° 05576291008), con sede legale in Roma, Via Tiburtina n°1231, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 03/11/2010 e dalla Procura n° 55584 di Rep. in data 21 dicembre 2010.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti componenti, della cui identità e poteri, io, Ufficiale Rogante, sono certo, hanno richiesto la

stipulazione, a mio rogito, del presente contratto
in forma pubblico - amministrativa.

PREMESSO CHE:



- a seguito della determinazione a contrarre n°137 del 05.11.2010, successivamente integrata in data 02/12/2010 e in data 16/12/2010, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta SELEX S.I. in data 18.11.2010;
- la Ditta ha presentato offerta in data 23.11.2010;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- i prezzi congruiti sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 30.11.2010;
- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 01.12.2010.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/04/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S.; ne costituiscono parte

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di "Riservato".

Pertanto, la Ditta si impegna a garantire, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006 e dalle disposizioni integrative contenute nella direttiva PCM ANS 3/2006, richiamata all'art. 50 del D.P.C.M. citato. Si obbliga, altresì, ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell' "Appendice Riservata" al contratto che, essendo di carattere classificato, è conservata negli archivi del Ministero della Difesa (Navarm 10[^] Divisione).

ARTICOLO 3 (OGGETTO).

3.1 La fornitura oggetto del presente contratto si compone di n° 9 lotti come di seguito indicato:

LOTTO 1

Studio e Progetto Esecutivo della realizzazione dei Centri Campione Orizzonte di MARICENPROG e MARICENTADD;

LOTTO 2

Realizzazione del Centro Campione Orizzonte presso
MARICENPROG;

LOTTO 3

Realizzazione del Centro Campione Orizzonte presso
il RAT di MARICENTADD;

LOTTO 4

Interconnessione dei Centri Campione ed
integrazione nella rete geografica impiegata per le
attività di Training Distribuito;

LOTTO 5

Fornitura degli studi per l'integrazione del M-DLP
Mark 2 nel CMS Orizzonte di bordo e sviluppo del SW
"M-DLP Proxy" del CMS Orizzonte di bordo;

- SUBLOTTO 5a

Studi d'integrazione del M-DLP Mark 2 nel CMS
Orizzonte di bordo;

- SUBLOTTO 5b

Sviluppo del SW "M-DLP Proxy" del CMS Orizzonte
di bordo;

LOTTO 6

Fornitura dei due sistemi M-DLP Mark 2 di bordo e
del sistema M-DLP da laboratorio per MARICENPROG;

LOTTO 7

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)

Installazione del M-DLP da laboratorio a MARICENPROG ed integrazione del SW M-DLP Mark 2 con il CMS Orizzonte di bordo;

LOTTO 8

Installazione e integrazione del M-DLP Mark 2 nel CMS a bordo della prima unità classe Orizzonte;

LOTTO 9

Installazione e integrazione del M-DLP Mark 2 nel CMS a bordo della seconda unità classe Orizzonte;

3.2 Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla Specifica Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto al quale si allega.

3.3 Nel caso di discordanza tra le clausole previste dalla Specifica Tecnica e le clausole contrattuali, queste ultime avranno sempre valore prevalente.

3.4 In conformità della normativa vigente è stato elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi dovuti all'Interferenza sul luogo di lavoro (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare tali rischi. Tale documento è annesso alla Specifica Tecnica del presente contratto.

ARTICOLO 4 (PREZZO). 8

L'importo complessivo della fornitura è di euro 4.667.645,79 (quattromilioniseicentossessantasette-
milaseicentoquarantacinque/79), di cui euro 11.952,34 (undicimilanovecentocinquantadue/34) dovuti ai costi per la sicurezza per i rischi da interferenza corrisposti nell'ambito del Lotto 2 ed euro 4.339,87 (quattromilatrecentotrentanove/87) per oneri inerenti alla sicurezza del lavoro connessi alla fornitura, oltre IVA al 20% per un importo pari ad euro 125.313,07 (centoventicinquemilatrecentotredici/07) sulla parte di fornitura pari a euro 626.565,35 (seicentoventicinquemilacinquecentosessantacinque/35) destinata a MARICENPROG e MARICENTADD, facente parte dei lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 7,, essendo la restante parte della fornitura non soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in quanto relativa ai beni destinati a bordo di Unità Navali.


L'importo complessivo è così suddiviso:

LOTTO 1

euro 31.385,11 (trentunomilatrecentottantacinque/11);

LOTTO 2

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Malizio Curione)



euro 160.572,22 (centossessantamilacinqucentoset-
tantadue/22);

LOTTO 3

euro 140.356,97 (centoquarantamilatrecentociquan-
tasei/97);

LOTTO 4

euro 77.583,18 (settantasettemilacinquecentottan-
tatre/18);

LOTTO 5

euro 1.799.179,38 (unmilionesettecentonovantanove-
milacentosettantanove/38) di cui:

- SUBLOTTO 5a

euro 594.125,14 (cinquecentonovantaquattromila-
centoventicinque/14);

- SUBLOTTO 5b

euro 1.205.054,24 (unmilioneduecentocinquemilacin-
quantaquattro/24);

LOTTO 6

euro 841.504,70 (ottocentoquarantunomilacinquecen-
toquattro/70);

LOTTO 7

euro 1.167.845,53
(unmilionecentossessantasettemilaottocen-
toquarantacinque/53);

LOTTO 8

èuro 235.423,45 (duecentotrentacinquemilaquattrocentoventitre/45);

LOTTO 9

euro 213.795,25 (duecentotredicimilasettecentonovantacinque/25);



ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale per servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del

SELEX sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE).

6.1 Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs 163/06, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la stessa ha presentato la Polizza Fideiussoria n°D8008165403 di € 233.382,29 (euro duecentotrentatremilatrecentoottantadue/29), pari al 5% dell'importo contrattuale, rilasciata dalla società assicurativa Milano Assicurazione S.p.A. Divisione SASA,agenzia Esperia Lazio, che si allega al presente contratto.

6.2 La predetta cauzione sarà svincolata proporzionalmente per ogni singolo lotto, lotto/sublotto dopo il relativo collaudo, consegna e accettazione.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).

7.1 I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentate al collaudo/accettazione entro i seguenti termini:



LOTTO 1

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Lotto 1 e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta, della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge;

LOTTO 2

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Lotto 2 e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 180 (centottanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 1, sempre che almeno 120 giorni solari prima della scadenza di tale termine MARICENPROG abbia comunicato la disponibilità del sito che dovrà ospitare gli apparati del Centro Campione; in caso contrario i termini saranno prorogati di un numero di giorni corrispondenti.

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



LOTTO 3

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Lotto 3 e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 180 (centottanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 1, sempre che almeno 120 giorni solari prima della scadenza di tale termine MARICENPROG abbia comunicato la disponibilità del sito che dovrà ospitare gli apparati del Centro Campione; in caso contrario i termini saranno prorogati di un numero di giorni corrispondenti.

LOTTO 4

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Lotto 4 e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 90 (novanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 2;

LOTTO 5


SUBLOTTO 5a

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 5a e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 160 (centosessanta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta, della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge;

Veoh pag. 31 Appendice


SUBLOTTO 5b

La ditta dovrà presentare al collaudo a MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Sublotto 5b e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 200 (duecento) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Sublotto 5a;



LOTTO 6

La ditta dovrà presentare al collaudo a UTNAV ROMA, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal Lotto 6 e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 150 (centocinquanta) gg.ss. decorrenti



SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Mariti Curione)

dalla data di ricezione, da parte della Ditta,
della comunicazione dell'A.D. attestante
l'accettazione del Sublotto 5a;

LOTTO 7

La ditta dovrà presentare al collaudo a
MARICENPROG, dandone conoscenza a NAVARM 10[^]
Divisione, quanto previsto dal Lotto 7 e dai
relativi paragrafi della specifica tecnica,
entro 180 (centottanta) gg.ss. decorrenti
dalla data di ricezione, da parte della Ditta,
della comunicazione dell'A.D. attestante
l'accettazione del Lotto 6;

LOTTO 8

La ditta dovrà presentare al collaudo al
MARINARSEN competente, dandone conoscenza a
NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal
Lotto 8 e dai relativi paragrafi della
specifica tecnica, entro 50 (cinquanta) gg.ss.
decorrenti dalla data di ricezione, da parte
della Ditta, della comunicazione dell'A.D.
attestante l'accettazione del Lotto 7;

LOTTO 9

La ditta dovrà presentare al collaudo al
MARINARSEN competente, dandone conoscenza a
NAVARM 10[^] Divisione, quanto previsto dal



Lotto 9 e dai relativi paragrafi della specifica tecnica, entro 40 (quaranta) gg. ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'A.D. attestante l'accettazione del Lotto 8.

7.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo della fornitura dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali/prestazioni oggetto della fornitura rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.2.1 I materiali presentati al collaudo dovranno inoltre essere accompagnati dalla relativa "Documentazione riepilogativa" e dall'"Attestato di conformità" secondo quanto previsto all'art. 1.3 dell'allegato tecnico al presente contratto e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del regolamento CEE 1907/2006 di cui all'art. 4 del suindicato

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



allegato tecnico. In mancanza di detti documenti la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

7.2.2 Il collaudo dei lotti 2 e 3 avverrà secondo le procedure riportate nelle "Norme di Collaudo e accettazione" (NCA) redatte dalla Ditta e presentate all'ente preposto al collaudo, dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione, almeno 30 (trenta) gg.ss. prima della presentazione al collaudo.

Ove tale termine non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo sarà considerata valida soltanto a partire dal 31° (trentunesimo) g.s. successivo a quello di presentazione delle NCA. In caso di rifiuto all'approvazione delle NCA, le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 (quindici) gg.ss. dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Eventuali osservazioni, debitamente dettagliate, dovranno essere comunicate da parte dell'ente preposto per il collaudo direttamente alla Ditta dandone conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione.

7.2.3 Il collaudo delle forniture oggetto del

presente contratto, verrà effettuato a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita dall'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 14 secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Specifica Tecnica di cui al precedente articolo 3. All'atto del collaudo la commissione dovrà preventivamente eseguire le verifiche ed accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre.

7.2.4. La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione delle prove prescritte per i collaudi, salvo diverse prescrizioni della Appendice/Specifica Tecnica.

7.3 In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi/accettazioni, ciascun lotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo/accettazione entro 30 (trenta) gg.ss. decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)

7.4 In caso di rifiuto al collaudo/accettazione i lotti potranno essere ripresentati una sola volta.

7.5 I materiali, debitamente imballati e franco di ogni spesa, dovranno essere inviati e consegnati a MARICENPROG/NAVE DORIA/NAVE DUILIO.

IL trasporto dei predetti materiali dovrà essere effettuato a cura e spesa della Ditta.

7.6 Tutte le comunicazioni della ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, a prescindere dalla data di ricezione della stessa;

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 E' previsto il subappalto alla ditta C.I.S.DEG per le attività, correlate alle rimozione/installazione apparati di bordo, inerenti i lotti 8 e 9.

8.2 La Ditta rimane l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. per l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).

Qualora nel corso dell'esecuzione della commessa, oggetto del presente contratto, l'Amministrazione della Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni nel contratto, queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle Condizioni Generali fissate dal Capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14/04/2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

- a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^aDivisione (liquidazioni) - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;
- b) far pervenire alla predetta Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

~~X~~ ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI).

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14/04/2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^aDivisione (Liquidazioni), prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per

causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).



La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è MARICENPROG TARANTO; esso ha il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 10^a Divisione di Navarm e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^a Divisione (Liquidazioni) di NAVARM e per conoscenza alla 10^a Divisione.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni da fornire, i funzionari da essa delegati avranno libero accesso nei laboratori della Ditta con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare

tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.


Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO).

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione di quanto oggetto delle richieste d'intervento rispetto al ritmo normale di sviluppo (desumibile da un ponderato esame condotto dal Coordinatore/i M.M.I., nominato/i dall'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dei relativi importi e del tempo concesso per la loro ultimazione), la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecnico-operative dell'Amministrazione Difesa, fermo restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito,

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Malizip Curione)



l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della
negligenza nell'esecuzione del contratto e previa
diffida, potrà decretare la risoluzione del
contratto, avvalendosi di quanto previsto
dall'articolo 37 delle Condizioni Generali di cui
al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO).

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006,
n°163, è ammessa la cessione del credito, con le
seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per
scrittura privata autenticata da notaio, deve essere
tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^a
Divisione - Liquidazioni) nelle forme di legge;

- il credito ceduto può riferirsi all'intero
importo del contratto o all'importo di uno o più
lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di
singole fatture che comportino un frazionamento
diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di
credito sia riferita contemporaneamente a più
contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette
modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117,

comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).

18.1 Per poter ricevere il pagamento la ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 14^aDivisione Liquidazioni - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale (14^aDivisione - Liquidazioni e, per conoscenza alla 10^aDivisione), corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

18.2 Contestualmente l'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale comunicherà alla Ditta la data di spedizione a NAVARM di tutta la documentazione suindicata.

Il pagamento dei lotti avverrà nel modo seguente:



Il pagamento dei lotti avverrà nel modo seguente:

Lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e sublotto 5.b

prima rata: 90% (novanta per cento)

dell'importo del sublotto dopo collaudo con

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



esito favorevole e accettazione da parte dell'ente preposto al collaudo;
seconda rata: 10% (dieci per cento) dell'importo del sublotto alla scadenza del periodo di garanzia attestato da apposito verbale di fine garanzia.

Lotto 1 e sublotto 5.a

rata unica: 100% (cento per cento) dell'importo del lotto/sublotto dopo collaudo con esito favorevole e accettazione da parte dell'ente preposto al collaudo.

18.3 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo 231/2002 le parti concordano che i pagamenti saranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di accettazione dei singoli lotti o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del C.C., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ).

19.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.


19.2 Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3 il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale.

I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.4 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.5 L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.6 La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 15^a Divisione - Contenzioso, per il tramite di Div. Tecnica o UTNAV competente il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI).

Non è ammessa la revisione prezzi.

ARTICOLO 21 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE).

In base a quanto stabilito dall'Art. 5 del D.P.R. 20/04/94, n°367, e ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, i pagamenti in dipendenza del presente contratto

saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditalento sul conto corrente bancario dedicato n° 3195007/01/80, intestato a nome della Ditta presso la BANCA Intesa San Paolo Codice IBAN: IT 85 G030 6905 1080 3195 0070 180 e l'elenco dei nominativi dei soggetti delegati ad operare su di esso, con i relativi codici fiscali, è contenuto nell'allegato alla lettera rif. 2010/1001/DLA/RM del 10 dicembre 2010 che si allega al contratto.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.



La Ditta dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n°136, e successive modifiche.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo,
della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

ARTICOLO 23 (GARANZIA).

È prevista una garanzia della durata di 365
(trecentosessantacinque) gg.ss. sui seguenti
lotti/sublotti: lotto 2, lotto 3, lotto 4, sublotto
5b, lotto 6, lotto 7, lotto 8, lotto 9.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o
sostituire a sua cura e spese quelle parti che per
difetti di realizzazione, di installazione, di
lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati
all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate,
ovvero si rendessero inservibili, nonostante il
corretto impiego, il funzionamento normale e la
costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le
parti della fornitura che, pur essendo state
accettate, non rispondano alle prescrizioni della
documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le
materie prime sia i componenti impiegati, oppure
risultino non conformi ai documenti contrattuali
per difetti di lavorazione od altra causa,
nonostante il corretto impiego e la costante
sorveglianza da parte dell'A.D..

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina

Militare se questa lo giudicherà preferibile per
bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso
delle spese fatte, senza alcun aumento a titolo di
spese generali.

Nel caso, però, che fosse la Ditta stessa a
richiedere l'esecuzione dei lavori da parte della
Marina Militare e questa vi aderisse, nel conto
della spesa saranno applicate le spese generali
nella misura regolamentare. Le eventuali parti da
riparare o da sostituire saranno ritirate dalla
Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e
spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli
obblighi di garanzia sono a carico della Ditta,
comprese quelle di spedizione, di montaggio e
smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze
di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà
prolungato di un tempo pari a quello durante il
quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli
inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà
dalla data di ricezione da parte della Ditta della
comunicazione con cui la Ditta stessa verrà

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle Condizioni Generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa; la somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza; né la Ditta potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.


ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto

previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R. Decreto 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto dal Ministero della Difesa (NAVARM 12^Divisione) per essere allegato al contratto.

La fornitura di materiali e le prestazioni oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)



1972 n. 633, ad eccezione di alcuni materiali/attività a favore di MARICENPROG e MARICENTADD, facenti parte dei lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 7, per le quale sarà versata l'IVA per un importo pari a:

Lotto 1: € 6.277,02 (seimiladuecentosettanta-sette/02);

Lotto 2: € 32.114,44 (trentaduemilacentotquattordici/44);

Lotto 3: € 28.071,39 (ventottomilasettantuno/39);

Lotto 4: € 15.516,64 (quindicimilacinquecentosedici/64);

Lotto 6: € 35.148,30 (trentacinquemilacentotquarantotto/30);

Lotto 7: € 8.185,28 (ottomilacentottantacinque/28);

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'Articolo 40 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 26 (DOMICILIO DELLA DITTA).

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina n°1231 presso la propria sede legale.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE).

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin

dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatoria per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà stato approvato nei modi di legge.


La facoltà prevista dall'Articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel Capitolato d'Oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitata dalla Ditta ove nel termine di tre mesi dalla stipulazione non venga emesso il decreto di approvazione, in conformità con quanto previsto dall'Articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R. Decreto 23 maggio 1924, n°827, e con l'osservanza delle condizioni previste dall'Articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.


È scritto a macchina da persona di mia fiducia - Legge del 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°36, e in fogli n°9 di cui si compone, fin qui.

p. LA DITTA

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)




SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)





Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del C.C. la Ditta dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:

Articolo 5- Clausola di Salvaguardia;

Articolo 18-Pagamenti.

p. LA DITTA
SELEX Sistemi Integrati S.p.A.
(Ing. Roberto Maurizio Curione)


p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA


L'UFFICIALE ROGANTE


ALLEGATO TECNICO

ARTICOLO 1 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

1.1 La Ditta si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto tenendo attivato, nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nelle pubblicazioni "UNI EN ISO 9001:2000 - Sistemi di gestione per la qualità".

La Ditta dichiara di ben conoscere il citato documento e di osservare ciò che in esso è prescritto.

1.2 (PIANO DI QUALITÀ)

Il piano della qualità dovrà essere trasmesso, per esame e approvazione a MARICENPROG e per conoscenza a NAVARM 10[^] Divisione.

MARICENPROG dovrà esaminare il "Piano di Qualità" e comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1.1, se non in vigore del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di

attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3 (ATTESTATO DI CONFORMITÀ)

La Ditta, nel presentare al collaudo i materiali del presente contratto dovrà trasmettere un "Attestato di Conformità" a MARICENPROG redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto "Attestato" dovrà essere integrato dalla "Documentazione Riepilogativa" prevista dal Piano di Qualità di cui al para 1.2.

ARTICOLO 2 (OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO)

Per la quota parte di prestazioni eseguite nei locali della MMI il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso del contratto, è

assicurato dalla MMI.

Il personale della Ditta dovrà rispettare le norme stabilite dalla MMI.

La Ditta dovrà provvedere, se non già previsto, affinché l'assicurazione infortuni del personale che viene messo a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni sia estesa ad attività svolte presso i siti dell'Amministrazione e presso siti e località ove il personale medesimo è inviato in missione.

ARTICOLO 3 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI).

3.1 (REQUISITO DI CODIFICAZIONE)

3.1.1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

3.1.2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa IV Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i

Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet:

<http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

3.1.3 Per l'inserimento dei dati contrattuali la Ditta dovrà impiegare il seguente codice CEODIFE di NAVARM: 900021_0.

3.2 (ATTIVITÀ DI SCREENING)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli

nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, l'Organo Centrale di

Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvederà entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

3.3 (PROPOSTE DI CODIFICAZIONE)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore e l'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) per richiedere alla Ditta

le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L' Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte della Ditta, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'Ente

Appaltante/Esecutore/Gestore e all'Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

3.4 (FLUSSO DEI DATI)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

3.5 (NORME IN VIGORE)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

3.6 (COLLAUDO DEI MATERIALI)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

3.7 (COLLAUDO E ACCETTAZIONE D'URGENZA)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, Navarm 10[^] Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia in attuazione della normativa vigente), fermo restando il solo vincolo fissato di cui all'art. 3, ai fini dello svincolo della cauzione definitiva.

3.8 (ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE)

Navarm 10[^] Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

3.9 (RIFERIMENTI E GARANZIE)

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della

Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante/Esecutore/Gestore potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

3.10 (CODICE A BARRE)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I.)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC

validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO ,la ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

- (a) verificare se la ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari 20 (venti) prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al

NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 4 (PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 DEL 18/12/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE).

Alla presentazione al collaudo dei materiali la ditta fornirà alla Commissione di collaudo una dichiarazione di conformità al Regolamento **REACH** da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in argomento. Nel caso in cui le sostanze superino la quantità di 1 tonnellata l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza;
- c) codice identificativo del prodotto contenente la sostanza.

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso per tutte le sostanze pericolose (SVHC, PBT o vPvB, o preparati che contengono tali sostanze) ai dati suddetti dovranno essere aggiunte le relative schede di sicurezza conformi al regolamento in parola.

Ai sensi del suddetto regolamento la D.G. si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.

